



Tribunale di Nola

IL PRESIDENTE

Ogg.: Indicazioni e disposizioni attuative
in applicazione del D.L. 8/3/20 n. 11

Letto il Decreto legge in data 8.3.2020 n.11 relativo alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

Rilevata la necessità di fornire delucidazioni e linee direttive in merito all'applicazione del succitato decreto

Sentiti i Presidenti di tutte le sezioni;

DISPONE

I SEZIONE CIVILE

- 1) in attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze istruttorie del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio;
- 2) I magistrati provvederanno tempestivamente, quanto prima, a provvedere – per quanto di loro competenza – a tali rinvii. Di regola, le udienze rinviate (10, 12, 17, 19 marzo) saranno differite, in blocco, alle prime udienze successive disponibili (secondo le esigenze di ruolo), ferme peculiarità di specifici procedimenti che richiedono diverse modalità di scaglionamento.
- 3) In ogni caso deve assicurarsi il rinvio quanto più contenuto possibile, comunque prima del periodo feriale, ai procedimenti cautelari e sommari non trattati nel periodo 8-22 marzo c.a. (es. convalide di sfratto, proc. ex art. 700 c.p.c., sequestri, possessori).
- 4) Nulla deve provvedersi per le udienze collegiali, non previste per il periodo in oggetto.
- 5) Non sono oggetto di rinvio e vanno trattati anche nel periodo 8-22 marzo i procedimenti indicati all'art. 2.1 lett g) d.l. cit. Al riguardo si precisa, quanto a siffatti procedimenti:
 - a) Per “procedimenti cautelari aventi d oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona” si intendono quei procedimenti (in genere, ma non solo, ex art. 700 c.p.c.) inerenti a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle Carte europee fondamentali (es. diritto alla salute, diritto alla privacy).

Tali procedimenti saranno individuati da ciascun magistrato che ne sia titolare, il quale a mezzo della Cancelleria darà comunicazione tempestiva alle parti della conferma della trattazione dei procedimenti medesimi .

E' facoltà dei difensori, in via telematica, di richiedere (congiuntamente) il differimento anche di tali procedimenti .

- b) I procedimenti di cui agli art. 283, 351 e 373 c.p.c. saranno trattati – tenuto conto della formulazione dell'inciso normativo in cui è inserita – non in ogni caso (tenuto conto che, presso questa sezione, ineriscono pressochè sempre a provvedimenti di modesta rilevanza patrimoniale) – ma solo se “la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti>>.

Al riguardo cfr il punto successivo

- c) La disposizione di chiusura inerisce appunto i procedimenti la cui “ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.

L'individuazione di tali procedimenti non può avvenire d'ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili , si fonda sull'impulso di parte. Ne segue che è onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza. Il giudice istruttore provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

- d) Per le cause di nuova iscrizione, per le quali non è già individuato il giudice istruttore e per quelle collegiali, la dichiarazione d'urgenza è resa, con le modalità surrichiamate, dal Presidente della prima sezione civile, su delega del Presidente del Tribunale
- e) Le udienze per i procedimenti non rinviati saranno tenute dai magistrati titolari dei procedimenti medesimi, che cureranno anche l'indicazione dell'orario di trattazione, assicurando il rispetto delle vigenti misure di sicurezza.
- f) Allo stato, in assenza della disponibilità di strutture tecniche adeguate e di una normativa di riferimento precisa, non è consentita la trattazione da remoto.
- g) Il periodo 8-22 marzo c.a. non può essere equiparato a quello di sospensione feriale. I magistrati (non altrimenti in congedo) sono in servizio e pertanto continueranno a svolgere regolarmente tutte le attività giudiziarie che prescindono dalle udienze (es. emissione decreti ingiuntivi, scioglimento di riserve, redazione e deposito sentenze e ordinanze decisorie ecc.), ciò anche dalla propria abitazione (come consentito dalla disciplina del processo telematico)

II SEZIONE CIVILE

SETTORE FAMIGLIA

In attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze istruttorie del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio;

Pertanto saranno rinviate tutte le udienze dei procedimenti

- 1) camerali monocratici e collegiali ex art. 737 cpc;
- 2) contenzioso famiglia, stato, persone e altro;
- 3) le udienze presidenziali;
- 4) esami domiciliari;
- 5) le convocazioni del giudice tutelare (es.: nomina , sostituzione tutore, rendiconto) fissate dall'8.3.2020 al 22.3.2020 sono rinviate d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate da ciascun magistrato secondo il carico di ruolo contemperando la esigenza e l' urgenza di trattazione di ciascuna procedura

Saranno invece trattate :

- 1) le cause relative ad alimenti ed obbligazioni alimentari ex art. 433 ss cc
- 2) i procedimenti cautelari ex art. 342 bis cc (ordine di allontanamento per abuso familiare) e relativi in genere a diritti fondamentali della persona ;
- 3) i TSO.
- 4) Le Interdizioni, inabilitazioni, ads, *nei soli casi in cui c'è una motivata situazione di indifferibilità;*

Si precisa che saranno normalmente evasi tutti i procedimenti di VG per i quali non è prevista udienza.

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI e MOBILIARI

In attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze istruttorie del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio;

Per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020:

a) **Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare** (udienze del martedì) e **mobiliari** ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutte le cause fissate per i giorni 10, 17 e 19 marzo (11, 12, 18 e 19 per esecuzione mobiliare) a periodo successivo al 22.03.2020, secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre.

b) **Con riferimento ai ruoli di contenzioso** (udienze del giovedì per esecuzione immobiliare e mercoledì per il settore esecuzione mobiliare) ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il 12 e il 19 marzo (11 e 18 per la esecuzione mobiliare) a periodo successivo al 22.03.2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre.

c) **Con riferimento alle attività di vendita e in generale alle attività tutte degli ausiliari del g.e.**, non espressamente disciplinate dal d.l., considerato che quelle di vendita sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.), pertanto da rinviare in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1 del d.l., con conseguente e necessaria sospensione di tutte le attività degli ausiliari connesse in ogni caso alle udienze dinanzi al g.e. o di vendita dinanzi al professionista delegato, ritenuta altresì la necessità di disporre la sospensione dello svolgimento di attività che possono comportare pericolo di contagio:

- sono sospesi immediatamente e fino a nuova disposizione (con cui si regolerà il successivo periodo dal 23.03.2020 al 31.05.2020 oggetto del d.l.):

- gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque ragione siano stati fissati;
- le visite dei custodi agli immobili pignorati;
- l'attuazione degli ordini di liberazione;

- tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, fissati nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differiti a data, da stabilirsi a cura del professionista delegato, comunque successiva al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte. Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti *internet* indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica") dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;
- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.

SETTORE FALLIMENTARE

In attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze istruttorie del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio e pertanto sono rinviati a data successiva al 22 marzo 2020 i seguenti procedimenti in trattazione nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020 :

- 1) contenzioso civile ordinario ed articoli 98 l. fall. : essi sono rinviati secondo un calendario che ciascun magistrato avrà cura di predisporre e che comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza,.
- 2) udienze relative a concordati e accordi e procedure di sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e succ. mod.: essi sono rinviati secondo un calendario che ciascun magistrato avrà cura di predisporre e che comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza,
- 3) udienze di verifica dello stato passivo, conti di gestione, comparizioni ex artt. 599 e 600 c.p.c., udienza di revoca dei curatori: ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il 12 e il 19 marzo a periodo successivo al 22.03.2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre;
- 4) prefallimentari non urgenti (con esclusione di quelli relativi a società cancellate con estinzione entro il mese di aprile , e quelle con richieste di misure cautelari): ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il 12 e il 19 marzo a periodo successivo al 22.03.2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre;
- 5) reclami avverso provvedimenti del G.D. e sequestri non aventi carattere d'urgenza;
- 6) le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, fissate nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differite a data, da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successiva al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte . tanto ex art. 108 l. fall. per ragioni d'urgenza con onere di comunicazione e pubblicità sui siti già indicati di cui all'ordinanza di vendita o all'avviso di vendita ex art. 107 l. fall. .Pertanto:
 - a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;



b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti *internet* indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica") dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo

- I curatori ed i delegati sono invitati a custodire le buste già pervenute; sono sospesi i termini per il deposito del saldo prezzo e per lo sgombero degli immobili

7) le vendite nei giudizi di divisione seguono le modalità di cui sopra.

I termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo ex artt. 16 e 93 l. fall. e quelli consequenziali ex art. 95 e ss. l. fall. sono sospesi. Sono parimenti sospesi i termini per le impugnazioni ex art. 99 l. fall.

Sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. - salva l'ipotesi di pendenza di procedure prefallimentari- nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi sino a data da definirsi.

Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative ad urgenze, saranno comunicate ai GD tramite console o altro mezzo di comunicazione telematico (pec, mail etc...).

Si comunichi ai curatori- i quali provvederanno alle comunicazioni e pubblicità di competenza.

SEZIONE LAVORO

- 1) In attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze istruttorie del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio.
- 2) ciascun magistrato e GOP provvederanno all'immediato rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 22 marzo 2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) del decreto legge n. 11 dell'8.3.2020 ed in particolare, con riferimento al settore lavoro e previdenza *"i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo"*

dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile".

- 3) dovranno considerarsi esclusi dal rinvio d'ufficio solo i procedimenti disciplinati dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c. , ferma restando la possibilità - rimessa alla valutazione del Capo dell'Ufficio, del giudice istruttore o del Presidente del collegio- della dichiarazione d'urgenza in relazione a singoli e specifici procedimenti *"la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*, in quanto le prevalenti esigenze sanitarie e collettive poste a base del decreto legge, inducono ad una interpretazione restrittiva delle disposizioni che contemplano eccezioni al rinvio delle udienze
- 4) ciascun magistrato e GOP, comunicherà tempestivamente e telematicamente i rinvii delle udienze, alle rispettive cancellerie le quali cureranno telematicamente le comunicazioni alle parti costituite e ai CTU nominati.
- 5) che in sede di rinvio dei procedimenti non esclusi dall'art. 2 comma 2 lettera g del Dl n. 11 /2020 così come prima individuati, i magistrati daranno priorità alla trattazione dei giudizi di lavoro in materia di licenziamento, alle cause trattate con il rito Fornero, ai giudizi di opposizione ex rito Fornero, procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi sia richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alle cause di più antica iscrizione a ruolo (ultratriennali), curando che il rinvio di tali giudizi avvenga a breve e comunque entro il termine di 3/4 mesi;
- 6) con riferimento a tutti gli altri procedimenti i magistrati della Sezione cureranno che il rinvio avvenga – in ragione anche dei successivi provvedimenti che saranno assunti per la trattazione dei giudizi dopo il 31.05.2020- entro il termine di 7/8 mesi, in ogni caso fermo restando il carico dei singoli ruoli;
- 7) fino al 22 marzo 2020, con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g, del Dl n. 11 /2020 , ciascun magistrato provvederà, altresì, ad indicare l'orario fisso in cui il processo sarà trattato. I procedimenti saranno trattati uno per volta, con la presenza dei soli difensori e delle parti del processo (solo ove la presenza di quest'ultime sia necessaria o richiesta dal giudice) e nel rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e di cui all'allegato 1 del DPCM dell' 08.3.2020, (tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).
- 8) Il Giudice/ GOP nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti; nell'ambito di detto potere il Giudice è facultato anche a sollecitare l'osservanza da parte dei

soggetti del processo delle norme igienico sanitarie del Ministero della Salute del 23.2.2020 già rese note e divulgate nell'Ufficio e del DPCM del 08.3.2020.

- 9) l'elenco delle cause rinviate e di quelle che saranno trattate con i relativi orari fissi deve essere affisso nella bacheca delle rispettive cancellerie e di ciascun magistrato e GOP .

SETTORE PENALE

DIBATTIMENTO

In attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio.

Rilevato che con detto decreto per evitare l'afflusso dell'utenza è stato stabilito il rinvio di ufficio delle udienze fino al 20 marzo 2020 ad eccezione di quelle indicate all'art 2 comma 2 letto G, in particolare quelle di convalida di arresto in flagranza e fermo di indiziato di reato, di quelli nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. dei procedimenti a carico di detenuti o sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, di quelli in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;

Si DISPONE quanto segue

la Cancelleria disporrà l'elenco dei procedimenti di ciascuna udienza monocratica e collegiale segnalando i procedimenti con detenuti o con soggetti sottoposti a misura;

sulla base di tali elenchi i Presidenti dei Collegi e ciascun giudice del settore monocratico dovranno: verificare per ogni udienza l'assenza di dette eccezioni e in particolare per i detenuti la mancanza di una espressa richiesta di procedere e in tal caso sospendere i termini fino alla nuova data di udienza e in ogni caso non oltre il 31 maggio 2020;

provvedere tempestivamente alla revoca dei testi e delle traduzioni relative ai soggetti detenuti per altro;

disporre il collegamento in videoconferenza o da remoto per i detenuti che hanno chiesto di procedere o, se questa è impossibile, disporre la traduzione del detenuto e in mancanza rinviare il procedimento per impedimento dell'imputato;

all'esito di tali verifiche deve indicare per ogni processo:

la data di rinvio disponendo le notifiche a p.m. , difensore dell'imputato e delle pp.cc. , tenuto conto, per i processi non di prima udienza del costante orientamento della S.C che, in ultimo, con sentenza 4 marzo del 2020 n.8729 , 2° sezione (cfr. anche sentenza sez. 3 n.52507 del 16.10.2014) ha ribadito la legittimità, in virtù del principio di rappresentanza, del rinvio fuori udienza notificato al solo

difensore, e non necessaria la notifica all'imputato già dichiarato assente o contumace e ciò in mancanza di una espressa previsione di legge (pertanto il decreto con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace o assente essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta . L'avviso personale all'imputato contumace o a quello oggi dichiarato assente di un fatto processuale, quando non vi sono espresse previsioni di legge né ragioni particolari riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta non è comunicazione dovuta e quindi la sua emissione non determina alcuna nullità);

le date di rinvio per i procedimenti saranno indicate preferibilmente in data successiva al 31 maggio 2020 ad eccezione dei procedimenti con misure anche coercitive che potranno essere fissata dopo il 22 marzo 2020 ;

per l'individuazione di tali date in ogni caso si terrà conto delle priorità, e in particolare dei processi con detenuti in scadenza termini o con soggetti sottoposti a misura e dei processi ultratriennali , avendo cura di rinviare, a far data da settembre 2020 quelli piu' recenti onde evitare ingolfamento delle udienze;

gli elenchi dei procedimenti rinviati con le relative date di rinvio saranno comunque affissi all'ingresso del Tribunale e trasmessi al Presidente della Camera penale;

la Cancelleria provvederà in ogni caso ad effettuare le notifiche delle date di rinvio a P.M, imputati , difensori e parti civili per quanto concerne i procedimenti di prima udienza e ai difensori dell'imputato e delle pp.cc. e al P.M per quanto concerne gli altri processi;

i procedimenti urgenti saranno celebrati a porte chiuse garantendo l'accesso degli interessati secondo un ordine indicato nel relativo elenco predisposto dagli interessati.

SEZIONE GIP/GUP

In attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio.

Le udienze preliminari sono differite di ufficio;

a cura della cancelleria si provvederà a rinnovare gli avvisi di fissazione indicando la nuova data di celebrazione della udienza secondo le indicazioni che il GUP titolare del procedimento fornirà alla cancelleria stessa;

la data di differimento sarà comunicata al P.M. e notificata a tutte le parti private e ai loro difensori fatta eccezione per i processi nei quali il rapporto processuale si è già costituito, in tale ultima ipotesi l'avviso andrà indirizzato ai soli difensori che rappresentano a tutti gli effetti le parti processuali; tale differimento,

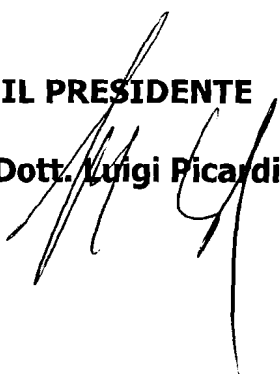


fatte salve le ragioni di urgenza o lo stato di detenzione degli imputati avverrà per udienze calendarizzate a date successive al 31 maggio 2020;
i processi con detenuti che richiedono di celebrare il giudizio saranno fissati ai sensi dell'art. 146 bis comma 1 letto A) disp.att. c.p.p. salvo impossibilità di procedere con tali modalità;
in tale ultima ipotesi si disporrà la traduzione degli imputati sottoposti alla misura coercitiva della custodia in carcere;

Nola, 9 / 3 / 20

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Picardi



Si Comunichi:

Al sig. Presidente della Corte d'Appello
Al sig. Procuratore della Repubblica
Ai sig. Presidenti di Sezione
Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al sig. Dirigente Amministrativo
A tutti i Magistrati
Ai Dirigenti di Cancelleria
Al personale tutto
Alle Forze dell'Ordine competenti sul territorio

Si pubblichi sul sito del Tribunale

Si dispone che a cura del servizio economato copia del presente provvedimento sia affisso sulla porta di ingresso di ogni cancelleria e all'ingresso degli edifici giudiziari e all'ingresso delle aule di udienza